



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola – esami di Stato

Via Gilli n. 3 – 38121 Trento

T +39 0461 491357

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

web www.vivoscuola.it

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
della Provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

S166/2024/4.6.2/MAT/AD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: novità in materia di congedi parentali personale docente introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 – indicazioni operative per le segreterie.

Con circolare del 6 settembre 2022, prot. n. 610832, sono state illustrate le novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 di *attuazione della direttiva UE relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza*, anche per quanto riguarda le modifiche apportate al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). In particolare, è stata introdotta una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti e l'ampliamento dell'arco temporale di fruizione del congedo parentale.

La Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha poi introdotto una misura che prevede un ulteriore mese di congedo parentale con retribuzione al 60% fino al sesto anno di vita del bambino (elevata all'80% per il solo anno 2024). Tale previsione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Considerata la complessità di gestione della normativa, sono state apportate delle modifiche al sistema di gestione dei congedi parentali, introducendo **nuovi codici** e implementando dei **controlli automatizzati** al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella corretta gestione e controllo dei congedi fruiti dai docenti.

Si forniscono in questa sede le principali indicazioni operative per la corretta gestione e controllo dei congedi concessi alla luce della nuova normativa.

Innanzitutto preme ricordare che la innovata **normativa nazionale**, prevista dal dlgs. 151/2001, va integrata con quanto previsto dal vigente **Contratto Collettivo Provinciale per il personale docente** della Provincia Autonoma di Trento.

La normativa contenuta nel rinnovato dlgs. 151/2001 prevede, in sintesi, che entrambi i genitori possano fruire complessivamente di massimo 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), con i seguenti limiti individuali:

- alla madre spettano al massimo 6 mesi di congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato;
- al padre spettano al massimo 7 mesi di congedo parentale.

Il congedo parentale è retribuito, con le modalità sotto specificate, fino ai 12 anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) per un massimo di 9 mesi complessivi tra i genitori, mentre per il periodo eccedente eventualmente richiesto è garantita la copertura integrale degli oneri previdenziali:

- 3 mesi di congedo retribuito al 30% spettano al padre,
- 3 mesi di congedo retribuito al 30% spettano alla madre,
- 3 mesi di congedo retribuito al 30% in alternativa tra i genitori.

Fino al sesto anno di vita del bambino, tale indennità è elevata all'80% della retribuzione per un mese in alternativa tra i genitori e, come anticipato, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, inoltre, **un mese, ulteriore al primo, retribuito all'80%** per il 2024 (al 60% per gli anni successivi). Quest'ultima previsione si applica solamente ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e sarà oggetto di specifica circolare esplicativa rivolta a tutto il personale.

L'intero periodo di congedo parentale, fruito secondo le modalità previste dal dlgs. 151/2001, rileva ai fini dell'anzianità di servizio, delle ferie, dei riposi e della tredicesima mensilità.

Rimane inoltre in vigore la **normativa provinciale** contenuta nel vigente CCPL che prevede, in aggiunta alla normativa nazionale:

- **Intera retribuzione per i primi trenta giorni** di calendario entro i tre anni di vita del bambino: tale misura, migliorativa rispetto all'80% della retribuzione prevista a livello nazionale per il primo mese di congedo, si applica a tutti i docenti, sia a tempo determinato che indeterminato;
- **Per il solo personale a tempo indeterminato** è prevista la possibilità per un genitore di fruire di ulteriori 4 mesi di congedo parentale entro gli 8 anni del bambino, di cui al massimo 2 retribuiti al 30%, se fruiti entro i 3 anni di vita del bambino; per il restante periodo di congedo è prevista la copertura integrale degli oneri previdenziali. Non possono comunque essere fruiti complessivamente più di 10 mesi tra entrambi i genitori (elevabili a 11 per il padre lavoratore qualora lo stesso abbia fruito di almeno tre mesi di congedo parentale anche non continuativi). Tale ulteriore periodo di congedo parentale, fruito secondo le modalità del CCPL, è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

Ai fini di una corretta gestione operativa dei congedi parentali del personale docente sono stati modificati i codici in uso: il **codice B029 (Congedo parentale dir UE)** dovrà essere utilizzato per tutti i docenti per la sola normativa nazionale prevista dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (come modificato in attuazione della direttiva UE relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza), mentre il **codice B018 (Congedo parentale nei primi otto anni di vita del bambino)**, per i soli docenti a tempo indeterminato, per la specifica normativa prevista dal vigente CCPL.

Cod.	Descrizione	Retribuzione	Periodo fruibilità	Durata massima	Limite complessivo tra genitori
PE08	Congedo parentale retribuito nei primi tre anni di vita	100,00%	0-3 anni bambino	30 giorni (cumulo con ES37) (*)	30 giorni
B029	Congedo parentale dir UE	30% massimo 6 mesi cumulati con cod. PE08 e ES37 (**)	0-12 anni bambino	6 mesi (7 mesi se padre); cumulo con PE08 e ES37	9 mesi retribuiti (fino a 11 non retribuiti)
B018 (solo ruoli)	Congedo parentale nei primi otto anni di vita del bambino	2 mesi al 30% se entro 3 anni bambino; 0% restanti mesi	0-8 anni bambino	4 mesi (solo ruoli)	8 mesi retribuiti, totali 10 mesi sommando tutti i codici (11 se 3 mesi fruiti da padre)

(*) La gestione del codice ES37 *Assenza per malattia del bambino nel primo anno di vita*, rimane invariata e fa cumulo con i massimali del codice PE08; nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono, infatti, retribuite fino a trenta giorni in alternativa alla fruizione dei primi trenta giorni di congedo parentale.

(**) La retribuzione è elevata all'80% (al 60% a partire dal 2025) per un mese, ulteriore al primo, fino al sesto anno di vita del bambino, solamente per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Si evidenzia che l'utilizzo del **codice B018** è eventuale, dopo aver esaurito i massimali previsti per gli altri codici ed è attivo solamente per il personale con contratto a tempo indeterminato; i periodi di congedo fruiti con il codice B018 non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Si fa presente, inoltre, che i congedi parentali dovranno essere tassativamente **inseriti in ordine cronologico** e non sarà possibile aggiungere periodi di congedo precedenti a quanto già inserito.

Per quanto riguarda, invece, la novità dell'**ulteriore mese di congedo parentale retribuito nella misura dell'80%** introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (60% a partire dall'anno 2025), si fa presente che Trentino Digitale sta ultimando gli interventi per far in modo che sia riconosciuta in automatico dal programma per tutti i bambini nati dal 2 ottobre 2023, in quanto il congedo di maternità in questi casi terminerà necessariamente dopo il 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda, i bambini nati dal mese di giugno e fino al 1° ottobre 2023, nella finestra di inserimento dell'assenza sarà presente una casella di spunta da valorizzare nei casi in cui sia necessario prevedere la retribuzione all'80%. Non appena disponibile tale modifica al programma gestionale, Trentino Digitale invierà una email contenente anche le indicazioni per gestire i casi in cui siano stati inseriti a sistema periodi di congedo parentale al 30% ove spettasse invece il diritto alla retribuzione all'80%.

PERIODI DI CONGEDO FRUITI DALL'ALTRO GENITORE

La normativa attualmente in vigore prevede, come sopra descritto, dei **limiti complessivi per entrambi i genitori**: alla luce di ciò è di fondamentale importanza raccogliere di volta in volta l'autocertificazione da parte del docente che richiede la fruizione di periodi di congedo parentale, in cui sia evidenziato quanto già fruito dall'altro genitore.

Ferma restando la responsabilità in capo al docente di verificare il rispetto dei limiti di legge, l'istituzione scolastica dovrà monitorare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e indicare di volta in volta nel programma gestionale i giorni fruiti dall'altro genitore (anche qualora il valore fosse zero).

Si richiama l'attenzione anche sul controllo della retribuzione spettante: si ricorda che sia i primi trenta giorni con retribuzione intera (al 100%) sia il secondo mese all'80% (al 60% a partire dal 2025) spetta **in alternativa tra i genitori** e si dovrà pertanto verificare che tale limite sia rispettato.

Per garantire la correttezza del calcolo da parte del sistema dei periodi di congedo spettanti, si ricorda inoltre l'importanza di inserire i periodi di congedo fruiti dal richiedente presso altri datori di lavoro tramite l'apposita scheda raggiungibile cliccando sull'icona "assenze esterne".

GENITORE SOLO

La condizione di genitore solo si verifica in caso di morte o grave infermità dell'altro genitore, in caso di abbandono o non riconoscimento oppure in caso di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l'affidamento esclusivo disposto ai sensi dell'articolo 337-quater del c.c.. Quando si verifica tale condizione il genitore solo, come previsto dal dlgs. 151/2001, può fruire di nove mesi indennizzabili e ulteriori due mesi non retribuiti: in tale caso l'istituzione scolastica dovrà barrare la casella "genitore solo" ed utilizzare esclusivamente il codice B029 per tutti i mesi di congedo parentale richiesti dal docente.

ANAGRAFICA NUCLEO FAMILIARE

Per agevolare gli inserimenti e i controlli dei periodi di congedo parentale fruiti da ciascun docente, è stata attivata la funzione di anagrafica dei figli. La novità prevede che non dovrà essere di volta in volta indicata manualmente l'anagrafica del figlio a cui si riferisce il congedo, ma dal programma dovrà essere selezionato il figlio a cui si riferisce il periodo di congedo: per i figli già presenti sarà sufficiente selezionare il nominativo del figlio, mentre per i figli non ancora inseriti a sistema dovrà essere creata l'apposita anagrafica al primo inserimento effettuato.

Si allega alla presente una **guida operativa** predisposta da Trentino Digitale, che illustra come inserire i congedi parentali a sistema e come creare l'anagrafica di un nuovo familiare.

Qualora si riscontrino incongruenze relative all'anagrafica dei figli o problematiche nell'inserimento dei congedi parentali, si invitano le istituzioni scolastiche a contattare Trentino Digitale S.p.A. (tel. 0461/800200, csd.assistenza@infotn.it).

Per quanto non indicato nella presente circolare e per il restante personale della scuola (personale ATA, assistenti educatori e dirigenti scolastici), continuano a trovare applicazione le modalità operative già in uso.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATI:

- SGG gestione congedi parentali - guida operativa;
- Elenco codici tutela maternità.